



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

***Regolamento sull'attività professionale degli avvocati in servizio presso
l'Ufficio legale dell'Università di Siena e sul riconoscimento dei relativi
compensi.***

*(Emanato con D.R. n. 1667 del 4.11.2014 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data
5.11.2014, modificato con D.R. n. 1870 del 25.11.2014 pubblicato all'Albo on line di
Ateneo in data 01.12.2014 e pubblicati nel B.U. n. 114)*

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina l'attività dell'Ufficio Legale dell'Ateneo nonché il riconoscimento e la corresponsione dei compensi per l'attività professionale prestata dal dipendente iscritto nell' Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Siena in servizio presso l' Ufficio stesso, in attuazione dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e fatti salvi tutti i diritti previsti per gli Avvocati degli enti pubblici dall'art. 23 della legge 31.12.2012 n.247.
2. L'attività professionale degli avvocati di cui al comma 1 viene svolta nell'esclusivo interesse dell'Università di Siena nel rispetto delle incompatibilità con l'esercizio privato della professione previste per gli avvocati degli enti pubblici dall'art.2 della Legge 25.11.2003 n.339.

Art. 2 - Funzioni dell'Ufficio Legale

1. L'Ufficio Legale opera all'interno dell'Università di Siena svolgendo le seguenti funzioni:
 - a. assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo nelle cause di lavoro e in materia pensionistica, civile, tributaria, amministrativa, in cui l'Università di Siena sia parte attrice o convenuta, anche nelle eventuali fasi conciliative nonché nelle pratiche di recupero crediti, nei pignoramenti presso terzi e nei procedimenti esecutivi in genere;
 - b. istruttoria delle pratiche e redazione delle memorie difensive per l'Avvocatura – Distrettuale e/o Generale dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinata;
 - c. formulazione di pareri legali e tecnico-giuridici su richiesta degli organi dell'Ateneo, dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici;
 - d. assistenza legale agli Uffici per la predisposizione di atti transattivi, per l'attuazione della normativa in materia di accesso agli atti, per il trattamento e la tutela dei dati sensibili/privacy;
 - e. comunicazioni e trasmissione degli atti agli organi giudiziari, contabili e di polizia, anche nell'ambito di indagini dagli stessi svolte.
2. Gli avvocati dell'Ufficio legale svolgono la propria attività professionale con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e con la flessibilità oraria richiesta dalle attività giurisdizionali. Essi rispondono direttamente al Rettore dell'espletamento del mandato professionale e, per quanto di competenza, al Direttore Generale. Essi si rapportano direttamente con il Direttore Generale, con i dirigenti e con i responsabili delle strutture amministrative per l'acquisizione di dati, notizie, elementi utili e atti indispensabili ai fini dell'espletamento del mandato.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

3. Gli avvocati dell'Ufficio legale, nell'espletamento delle loro funzioni, sono tenuti al rispetto della normativa statale, della Legge Professionale Forense e del Codice Deontologico Forense, in particolare, per quanto concerne i doveri di autonomia, l'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché la lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.

4. Gli avvocati dell'Ufficio legale iscritti all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 3 - Gestione delle pratiche

1. Il Responsabile dell'Ufficio Legale, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento e di indirizzo, nomina un responsabile per la gestione del contenzioso del lavoro e un suo sostituto in caso di eventuale impedimento o assenza, al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle relative controversie; attribuisce, inoltre, agli avvocati dell'Ufficio iscritti all'Elenco speciale le pratiche relative alle attività giudiziali e stragiudiziali, tenendo conto della competenza professionale acquisita, procedendo a un'equa distribuzione del carico di lavoro complessivo.

Art. 4 - Compensi professionali e modalità di ripartizione.

1. Agli avvocati dell'Ufficio Legale iscritti all'Elenco speciale sono riconosciuti gli onorari per le attività giudiziali e stragiudiziali, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, nell'ipotesi di provvedimenti favorevoli all'Università, anche non definitivi, e di provvedimenti che prevedano la compensazione integrale delle spese, ivi compresi tutti quelli di transazione a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Università.

2. Sono provvedimenti favorevoli all'Università i provvedimenti giurisdizionali o le mediazioni o i lodi arbitrali nei quali la controparte sia soccombente, abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, come pure i provvedimenti che dichiarino il difetto di giurisdizione, di competenza o l'estromissione dell'Università dal giudizio, l'improcedibilità, l'inammissibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, la perenzione o, ancora, i provvedimenti che dichiarino l'estinzione per inattività della parte avversaria e, in generale, tutti quei provvedimenti giurisdizionali che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole per l'Università.

3. In caso di spese liquidate in sentenza, i compensi professionali sono corrisposti nella misura determinata dal Giudice; nelle cause conclusesi con sentenza favorevole, senza liquidazione delle spese di lite, i compensi professionali sono riconosciuti in conformità alle vigenti tariffe forensi (tabelle di cui al D.M.10.03.2014, n. 55).

4. Nell'ipotesi di provvedimento che preveda la compensazione integrale delle spese, ivi compresi tutti quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Università, i compensi sono corrisposti in conformità alle vigenti tariffe forensi (tabelle di cui al D.M.10,03.2014, n. 55).

5. I compensi professionali vengono ripartiti tra gli avvocati iscritti all'Elenco speciale che hanno patrocinato la causa, in virtù di apposito mandato conferito dal Rettore. Parte dei compensi può essere corrisposta agli altri avvocati iscritti all'Elenco speciale che abbiano svolto attività istruttoria o di sostituzione in udienza, o che abbiano effettivamente collaborato



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

anche nella predisposizione degli atti processuali, secondo espressa indicazione del Responsabile dell'Ufficio. La liquidazione dei suddetti compensi avviene con disposizione del Direttore Generale.

6. I compensi professionali corrisposti agli avvocati dell'Ufficio legale iscritti all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Siena sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art.23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni e il relativo importo individuale non può superare il trattamento economico complessivo percepito da ciascun avvocato.

Art. 5 - Relazione annuale e previsione di spesa.

1. Il Responsabile dell'Ufficio Legale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Direttore Generale una relazione previsionale sui rischi e gli oneri derivanti dal contenzioso pendente. Tale relazione deve indicare, altresì, la previsione di spesa ai fini dello stanziamento delle somme in bilancio per la liquidazione dei compensi professionali agli avvocati dell'Ufficio legale .

Art. 6 - Copertura Assicurativa e Iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati

1. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni degli avvocati degli enti pubblici, l'Università garantisce agli avvocati dell'Ufficio legale iscritti all'Elenco speciale la copertura assicurativa per attività professionale dovuta per legge e adeguata all'attività svolta.

2. Gli oneri relativi all'iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati sono a carico dell'Università.

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo *on line* del relativo provvedimento di emanazione.

2. Ai sensi dell'art.1, comma 457, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e fino all'entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per l'Università di Siena, con esclusione - nella misura del 50 per cento - di quelli a carico della controparte, sono corrisposti nella misura del 75%.